

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Schema di decreto di modifica del decreto del Presidente del Consiglio di Stato 28 luglio 2021 recante le “*Regole tecniche-operative del processo amministrativo telematico*”.

Premessa

Dal 1° gennaio 2017 ha avuto avvio il processo amministrativo telematico (PAT), che ha segnato una tappa epocale sul piano della innovazione tecnologica della Giustizia amministrativa, con il primato rappresentato dalla integrale digitalizzazione di tutto il ciclo di svolgimento delle attività. Il PAT ha determinato un profondo impatto sul lavoro dei magistrati, degli avvocati e del personale amministrativo, attraverso la definizione di nuove e più funzionali modalità di lavoro e un più agevole accesso alla Giustizia amministrativa.

Le attività evolutive a suo tempo avviate richiedono costanti interventi che consentano di sfruttare i vantaggi offerti dagli sviluppi tecnologici, connotati da rapidissime innovazioni. In tale contesto si inserisce l’attività di reingegnerizzazione in atto, che riguarda i diversi strumenti informatici in uso con l’obiettivo di offrire un concreto e utile apporto per migliorare il funzionamento della Giustizia amministrativa. Si tratta di uno sforzo costantemente rivolto al perseguimento di *standard* qualitativi e quantitativi sempre più elevati nell’erogazione dei servizi offerti, fondamentali per i singoli e per la collettività.

La reingegnerizzazione dei portali esterni (dell’avvocato, dei cittadini e degli ausiliari del giudice) si salda con quella dei portali interni (del magistrato, del presidente, delle segreterie), con una forte integrazione delle relative progettualità, sia per esigenze di coerenza e coordinamento, sia in quanto questi sviluppi costituiscono il presupposto di ulteriori innovazioni programmate, inclusa la realizzazione di una APP della Giustizia amministrativa (per sistemi operativi sia Android che iOS), concepita per consentire un accesso da dispositivi mobili ancora più agevole ai servizi offerti, con facilitazione della comunicazione interna ed esterna, in tal modo avvicinando sempre più la Giustizia amministrativa ai cittadini.

I nuovi portali – tra i quali quello dell’avvocato riveste particolare rilevanza per la determinante e diretta incidenza nell’attuazione del PAT – consentiranno l’accesso a tutte le attuali funzionalità di gestione e visualizzazione disponibili sui precedenti portali, ma, attraverso una nuova veste e, grazie all’opera di reingegnerizzazione, con caratteri di maggiore sicurezza, intuitività e agevole accessibilità. Quindi, oltre a una veste grafica nuova, le novità si caratterizzeranno per una migliore organizzazione e strutturazione.

Per quanto specificamente attiene al portale dell’avvocato, vengono modificate, in primo luogo, le modalità di accesso, il quale sarà consentito esclusivamente tramite l’identità digitale, SPID e CIE, oltre che con CNS.

Detta modalità di accesso, che comporterà il superamento dell'accesso con l'inserimento delle proprie credenziali (*username e password*), attualmente rilasciate e gestite dagli uffici della Giustizia amministrativa previa presentazione di apposita richiesta, si impone per effetto del rinvio contenuto nell'articolo 17, comma 7, dell'Allegato 1 del d.P.C.S. 28 luglio 2021 (*Regole tecniche-operative del processo amministrativo*), all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), così come modificato e integrato prima con il decreto legislativo 22 agosto 2016 n. 179 e poi con il decreto legislativo 13 dicembre 2017 n. 217 per promuovere e rendere effettivi i diritti di cittadinanza digitale. Tale disciplina va, poi, letta unitamente al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2014 sulla "*Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese*", in attuazione dell'articolo 64 CAD, che ha disciplinato i livelli di autenticazione dello SPID, nonché alle "*Linee Guida per l'accesso telematico ai servizi della Pubblica Amministrazione*" – redatte ai sensi dell'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 – adottate da AgID con la Determinazione n. 598/2021.

L'identificazione tramite sistemi di identità digitale, peraltro, rappresenta un'innovazione, in linea con le disposizioni del vigente *Regolamento sull'identificazione elettronica e i servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno* (Regolamento eIDAS, n. 910/2014, come modificato dal regolamento eIDAS 2.0 – regolamento UE 2024/1183 –, entrato in vigore il 20 maggio 2024). In tale quadro, inoltre, si inseriscono i vincoli discendenti dalla Direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione, e dal Decreto Legislativo n. 138, di recepimento della stessa, entrato in vigore il 16 ottobre 2024, con cui sono stati introdotti specifici obblighi, anche in capo alle pubbliche amministrazioni centrali, in materia di misure di gestione dei rischi per la sicurezza informatica, tra i quali l'uso di soluzioni di autenticazione a più fattori.

Ulteriori elementi di novità sul piano dell'accesso con sistemi di identità digitale potranno sopraggiungere a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni del già citato regolamento eIDAS 2.0, per quanto riguarda l'istituzione di un quadro per un'identità digitale europea e che prevede significative innovazioni, quali l'introduzione dell'*European Digital Identity Wallet (EUDI Wallet)* e la nascita di nuovi servizi fiduciari, come l'attestazione elettronica di attributi, la gestione dei dispositivi qualificati per firma e sigillo da remoto, l'archiviazione elettronica e i registri elettronici.

In tale quadro, dovranno essere considerate anche le disposizioni per l'attuazione delle previsioni contenute nel decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, nonché l'introduzione del Sistema di portafoglio digitale italiano – Sistema c.d. *ITWallet*. Questo nuovo sistema di identificazione digitale è previsto dall'articolo 64-*quater* del

d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, così come introdotto dal richiamato decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, che ne stabilisce la sua “*necessaria celere evoluzione*”, mediante l’adozione di apposite linee guida, periodicamente aggiornate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell’Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica, ove nominata, adottato su proposta di AgID e di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentite l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, per i profili di competenza, e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (*cf.* articolo 64-*quater*, comma 3, CAD).

Alla luce del quadro normativo sopra delineato e tenuto conto delle sempre più avvertite esigenze di sicurezza dei sistemi informatici, di tutela dell’identità personale e di protezione dei dati, l’accesso a tutti i portali esterni attraverso i richiamati strumenti univoci di autenticazione e identificazione digitale rappresenta una scelta obbligata.

Al riguardo, nell’ambito delle interlocuzioni avviate con i rappresentanti della classe forense sulla progettualità in esame, è emersa l’esigenza di assicurare ai difensori la possibilità – che il nuovo sistema di autenticazione previsto precluderebbe - di avvalersi dell’ausilio di un collaboratore di studio nelle operazioni materiali legate al deposito degli atti o all’accesso ai fascicoli.

Sul punto, non va sottaciuto che anche le credenziali sinora fornite agli avvocati e da essi utilizzate per l’accesso al portale dell’avvocato, hanno carattere personale e incedibile, come emerge dall’articolo 18, comma 13, Allegato 2 al d.P.C.S. 28 luglio 2021 che espressamente dispone che: *“Le credenziali di accesso rilasciate per l’accesso al SIGA sono strettamente personali e sono incedibili. Il titolare delle credenziali è responsabile del loro uso e risponde per ogni accesso indebito al sistema nonché per l’eventuale indebita divulgazione a terzi di dati riservati”*.

Nondimeno, in linea con l’approccio sinergico e di collaborazione con la classe forense, fortemente valorizzato dalla Giustizia amministrativa, si è ritenuto che le istanze rappresentate dal Consiglio Nazionale forense e dalle Associazioni specialistiche maggiormente rappresentative non potessero essere trascurate. Al fine di fornire riscontro all’esigenza dei difensori di avvalersi dell’ausilio di collaboratori di studio nelle attività di deposito e di consultazione dei fascicoli, è stata prevista l’introduzione di un nuovo profilo utente, quello del collaboratore, che sarà abilitato ad accedere, previa indicazione da parte dei difensori muniti di procura, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, attraverso il portale dell’avvocato, ai fascicoli. L’accesso così abilitato dei collaboratori dell’avvocato sarà comunque subordinato all’autenticazione tramite SPID, CIE o CNS. Si tratta di uno sviluppo aggiuntivo rispetto a quello originariamente previsto, del quale l’Amministrazione si è fatta carico, con incidenza sia sul piano degli oneri realizzativi e gestionali al

fine di porre gli utenti esterni nelle condizioni di operare con modalità compatibili con le proprie esigenze organizzative e doverosamente conformi alla normativa di riferimento.

Il collaboratore potrà, evidentemente, porre in essere le sole attività delegabili in base alla disciplina di settore, con esclusione, quindi, di quelle che pertengono in via diretta ed esclusiva all'avvocato munito di procura (firma del modulo di riepilogo del deposito).

Ne discende che, in seguito all'accesso al portale, il difensore potrà indicare sia gli eventuali altri difensori muniti di procura per la medesima parte, sia i propri collaboratori e, tale facoltà, sarà riconosciuta a loro volta a ciascun altro difensore munito di procura sempre per la medesima parte.

In definitiva, si prevede di introdurre un nuovo soggetto abilitato esterno all'utilizzo dei servizi telematici della Giustizia amministrativa e ad interagire con il SIGA con modalità telematiche, nei limiti stabiliti dal presente decreto e sotto l'esclusiva responsabilità dei difensori muniti di procura dai quali sono indicati come collaboratori.

Resta ovviamente salva la possibilità per il difensore, prevista dal comma 4 dell'art. 17 dell'allegato 1 del d.P.C.S. 28 luglio 2021, di consentire, attraverso il conferimento di apposita delega ad un sostituto, l'accesso ai fascicoli dei procedimenti patrocinati, nei limiti della delega conferita. In tal caso, infatti, il sostituto processuale del difensore munito di procura, previa comunicazione di copia della delega, o di dichiarazione del sostituto da cui risulti il conferimento di delega verbale, sarà legittimato ad accedere a mezzo della propria identità digitale ai fascicoli dei procedimenti patrocinati dal delegante, oggetto di delega, direttamente tramite il portale dell'avvocato.

Altro significativo profilo di innovazione è costituito dalla previsione di una nuova modalità di inserimento, invio e deposito *online* degli atti processuali, attraverso una procedura guidata di compilazione di campi prestabiliti, contenuti in apposite sezioni che cambiano in numero e composizione in base al tipo di deposito (di seguito *Formweb*), suscettibile di ridurre sensibilmente i rischi di errori e lacune, al tempo stesso agevolando le attività successive al deposito degli atti introduttivi dei giudizi, sia di primo grado che di appello. Tale procedura di deposito tramite *Formweb* sarà aperta sia ai difensori muniti di procura sia agli eventuali collaboratori indicati dai medesimi difensori, sotto la propria ed esclusiva responsabilità.

Sicché, accanto al consueto uso dei moduli di deposito trasmessi tramite posta elettronica certificata – i quali, nella fase a regime rivestiranno una valenza residuale – per l'incardinamento dei ricorsi e per la produzione di atti aggiuntivi è prevista l'esecuzione dei depositi *online* attraverso una procedura che guida l'avvocato nella compilazione di un *Formweb*. L'utilizzo del *Formweb*, attraverso le funzioni "Crea Bozza" e "Salva bozza", consente peraltro di poter salvare in qualunque momento i dati inseriti e riprendere la compilazione in seguito dal punto in cui è stata interrotta,

ovvero di compilare i campi prestabiliti di ciascuna sezione in anticipo e di procedere all'invio in un momento successivo.

Le innovazioni sinteticamente descritte, inoltre, potranno costituire la base indispensabile per evoluzioni ulteriori, tra le quali l'implementazione degli strumenti tecnologici con l'inserimento di funzionalità di ausilio nella redazione degli atti, con modalità tali da rendere più agevole il lavoro dei cittadini, degli avvocati e del giudice. Al riguardo, deve anche evidenziarsi che l'uniformità dei *format*, secondo l'esperienza già maturata in altre Corti (Corte di Giustizia dell'Unione europea, Corte europea dei diritti dell'uomo, altre Corti di Stati dell'UE), potrà costituire un fattore importante per consentire una efficace e affidabile introduzione di tecnologie altamente evolute e, segnatamente, di quelle basate sulla IA, oggetto di altre attività espletate dal Servizio per l'Informatica della GA, secondo una linea incentrata sull'attribuzione a queste tecnologie di un ruolo esclusivamente strumentale, di supporto per i giudici nelle attività di ricerca e studio e per le segreterie, con robusti presidi di sicurezza, supervisione e controllo. Allo stato, nessuno degli impieghi previsti dell'IA nella Giustizia amministrativa è suscettibile di determinare qualsivoglia incidenza sull'attività decisoria ed è stato espressamente escluso l'uso di queste tecnologie per l'elaborazione di testi di qualsiasi tipologia. Ciò che si intende mettere in risalto, ai fini che in questa sede rilevano, in relazione all'eventuale introduzione di *format* di redazione degli atti difensivi è l'utilità degli stessi per una più efficace e sicura introduzione di queste tecnologie, emergente dalle ricerche nazionali e internazionali relative all'impiego dell'IA in specie nel settore legale. In ogni caso, come in precedenza sottolineato, si tratta di sviluppi eventuali e comunque successivi all'avvio dei nuovi portali esterni.

L'introduzione di tutti questi strumenti assolve a scopi molteplici e offre significative utilità, accomunate da un denominatore polarizzato attorno all'esigenza di accrescere l'efficienza di ogni aspetto gestionale del processo, a partire dalla sua instaurazione, contribuendo, in tal modo, all'adeguamento del sistema, plasmandone la struttura e le funzionalità.

Le modifiche introdotte al d.P.C.S. recante le “*Regole tecniche-operative del processo amministrativo telematico*” considerano, dunque, pure successive implementazioni che potranno eventualmente scaturire anche dall'attuazione di evoluzioni ulteriori della disciplina normativa di riferimento, essendo stato il nuovo portale dell'avvocato concepito sul piano tecnico in modo da assicurare il futuro inserimento di funzionalità integrate aggiuntive.

A venire in rilievo con precipuo riferimento al nuovo portale dell'avvocato sono strumenti orientati a convogliare nel modo più efficiente e diretto ogni aspetto della domanda giudiziale e il cospicuo insieme di dati che ne costituiscono il corollario, consentendo di incasellare in modo rapido ed efficiente le informazioni inserite nel momento stesso in cui l'utente dà corso al deposito,

assicurando l'evidenza per le segreterie e i magistrati degli elementi necessari alla definizione di ogni profilo delle domande formulate.

I vantaggi che potranno essere conseguiti attraverso l'introduzione degli strumenti sin qui descritti possono essere schematizzati come segue:

- controlli più veloci e più accurati da parte delle segreterie, in quanto il deposito avverrà all'interno di procedure predeterminate e monitorate, che garantiscono l'utente in fase di redazione e deposito e agevolano le verifiche del sistema e delle segreterie, che non vengono ovviamente eliminate;
- una migliore rappresentazione dei dati all'interno del fascicolo informatico, che semplificherà le modalità di consultazione e studio da parte dei magistrati, rendendo maggiormente percepibili elementi di difficile evidenziazione ma affatto secondari, come la presenza di difensori antistatari, agevolandone la riconoscibilità nella fase decisoria (così da prevenire il moltiplicarsi di istanze di correzione dell'errore materiale dovute al mancato esame di elementi non percepibili con immediatezza all'interno del fascicolo);
- funzionalità di deposito e di redazione rese disponibili agli utenti a titolo assolutamente gratuito, senza necessità, dunque, di approvvigionarsi, a proprie spese, di strumenti offerti sul mercato;
- servizi accessibili da qualsiasi luogo e a qualunque orario, essendo sufficiente una connessione alla rete *internet*;
- risparmi significativi in termini di tempo e risorse, consentendo, tra l'altro, il sistema, l'inserimento delle informazioni una sola volta (la prima), nonché la rilevazione di carenze o errori.

Alla luce di quanto esposto, emergono con immediata evidenza i benefici per la stessa Giustizia amministrativa e soprattutto per il cittadino, che potrà ancor più accedervi in modo libero, gratuito, paritario e solidale.

Delineato il quadro di insieme sia delle innovazioni immediate sia dei possibili sviluppi prefigurati, si evidenzia che l'introduzione del *Formweb* e delle inedite modalità di deposito connesse, determina la necessità di alcune modifiche al d.P.C.S. 28 luglio 2021, su cui si è intervenuti senza stravolgere l'impostazione originaria del decreto, tenuto conto dell'esigenza di assicurare tempistiche ragionevoli di avvio del processo di introduzione del nuovo portale, il quale già implica complesse e delicate attività.

In fase di predisposizione del decreto, peraltro, sono emerse sopravvenienze che hanno indotto ad escludere la necessità di ulteriori interventi di modifica, non connessi all'introduzione delle nuove modalità di deposito e del *Formweb*, sulle quali pure erano state avviate alcune riflessioni.

Il riferimento è, in particolare, all'articolo 17, comma 3, dell'Allegato 1, relativo all'accesso al fascicolo processuale telematico da parte di un soggetto non costituito, in relazione al quale solo le norme tecniche contemplano l'autorizzazione del giudice.

L'Adunanza Plenaria, con la pronuncia n. 5 del 12 aprile 2024, ha fornito importanti chiarimenti in ordine alla conformità di tale disposizione con le norme processuali primarie in materie coperte da riserva di legge (quali, in particolare, il processo e la protezione dei dati personali). La pronuncia, dopo aver rilevato, con riferimento alla riserva di legge in materia processuale, che anche negli ambiti coperti da riserva «assoluta», non è necessario che il legislatore disciplini «integralmente» la materia in questione, ha precisato, che la disposizione si limita a proceduralizzare quell'attività di consultazione dei fascicoli di causa che, prima dell'entrata in vigore delle regole del processo telematico, si svolgeva informalmente all'interno delle Segreterie, ma che, a seguito della digitalizzazione, richiede necessariamente di essere “mediata” da un atto abilitativo che consenta al terzo di “accreditarsi” nel sistema informatico. La previsione non altera, dunque, i presupposti e le condizioni dell'istituto processuale dell'intervento, i quali restano disciplinati dagli articoli 28, 50, 51, 97, 102, secondo comma, 109, secondo comma, del codice del processo amministrativo.

In altri termini, l'articolo 17, comma 3, dell'Allegato 1 al d.P.C.S. è da ritenere espressione del diritto di difesa, dovendosi invece escludere che lo stesso abbia introdotto *ex novo* una pretesa - quella del terzo che voglia accedere al fascicolo di una causa pendente *inter alios* - prima non contemplata o addirittura disconosciuta dalla fonte primaria. La disposizione, inoltre, non è da ritenere neppure in contrasto con la normativa in materia di protezione dei dati personali, tenuto conto della disciplina nazionale (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali) e sovranazionale (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) relativa ai trattamenti di dati personali effettuati per ragioni di giustizia. Sulla scorta dei principi enucleati, la sentenza ha risolto, infine, alcune questioni interpretative afferenti alla competenza, ai presupposti e al regime giuridico dell'accesso al fascicolo informatico.

Alla luce della richiamata pronuncia, dunque, è stata esclusa la necessità di apportare modifiche alla sopra indicata disposizione, stante la natura di fonte di secondo grado del decreto, il quale non può intervenire su profili riservati alla fonte primaria.

Tuttavia, quanto all'accesso, è risultato opportuno introdurre una norma di dettaglio relativa alla legittimazione ad accedere al fascicolo telematico del giudizio di primo grado da parte dell'avvocato difensore munito di procura per il giudizio di secondo grado, anche se non precedentemente costituito per quella medesima parte.

Un'ultima notazione attiene alla scelta di corredare il testo dell'articolato, come modificato, da una relazione illustrativa, che rappresenta una novità rispetto alla prassi consolidata, non essendo stato mai in precedenza predisposto un documento analogo.

La scelta scaturisce dalla constatata difficoltà di ricostruire, in mancanza di una relazione esplicativa, la *ratio* sottesa alle soluzioni adottate, specie a distanza di tempo dal momento in cui

sono state operate. Oltre ad agevolare, inoltre, una più approfondita analisi nella fase di ideazione e attuazione dell'intervento, la relazione ha anche lo scopo di favorire l'interlocuzione con tutti gli Organi e soggetti coinvolti nel processo di approvazione delle modifiche introdotte, nonché una maggiore chiarezza nell'interpretazione delle disposizioni, a beneficio, quindi, di tutti gli interessati, i quali potranno avere una più completa cognizione delle finalità perseguite e della *ratio* sottesa agli interventi di modifica.

Quadro normativo di riferimento

Il decreto del Presidente del Consiglio di Stato 28 luglio 2021, recante le “*Regole tecniche-operative del processo amministrativo telematico*” ha da ultimo individuato, in attuazione dell'articolo 13 dell'Allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, le modalità telematiche con cui devono essere eseguiti tutti gli adempimenti previsti dal codice del processo amministrativo e dalle norme di attuazione inerenti ai ricorsi depositati in primo o secondo grado.

L'articolo 13 citato, dispone nell'attuale formulazione che: “*1. Con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di trasformazione digitale, il Consiglio nazionale forense, il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e le associazioni specialistiche maggiormente rappresentative, che si esprimono nel termine perentorio di trenta giorni dalla trasmissione dello schema di decreto, sono stabilite, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le regole tecnico-operative per la sperimentazione e la graduale applicazione degli aggiornamenti del processo amministrativo telematico, anche relativamente ai procedimenti connessi attualmente non informatizzati, ivi incluso il procedimento per ricorso straordinario, nonché lo svolgimento da remoto di udienze, camere di consiglio e adunanze. Il decreto si applica a partire dalla data nello stesso indicata, comunque non anteriore al quinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.*

1-bis. In attuazione del criterio di graduale introduzione del processo telematico e fino alla data del 30 novembre 2016 si procede alla sperimentazione delle nuove disposizioni presso tutti i tribunali amministrativi regionali e le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato. L'individuazione delle concrete modalità attuative della sperimentazione è demandata agli organi della giustizia amministrativa nel rispetto di quanto previsto nel predetto decreto.

1-ter. Salvi i casi in cui è diversamente disposto, tutti gli adempimenti previsti dal codice e dalle norme di attuazione inerenti ai ricorsi depositati in primo o secondo grado dal 1° gennaio 2017 sono eseguiti con modalità telematiche, secondo quanto disciplinato nel decreto di cui al comma 1.

1-quater. Sino al 31 dicembre 2017 i depositi dei ricorsi, degli scritti difensivi e della documentazione possono essere effettuati con PEC o, nei casi previsti, mediante upload attraverso il sito istituzionale, dai domiciliatari anche non iscritti all'Albo degli avvocati. Le comunicazioni di segreteria possono essere fatte alla PEC del domiciliatario”.

Le regole tecniche per l’attuazione del PAT sono dunque adottate con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, con possibilità di modifica con le forme previste dalla suddetta norma.

Inquadramento generale e modalità di introduzione della nuova disciplina

La principale innovazione, che fa seguito all’avvio del nuovo portale dell’avvocato, è costituita, come evidenziato nelle premesse, dall’inserimento del *Formweb*.

Si tratta di un’interfaccia utente *web* che consente al soggetto abilitato l’invio e il deposito di dati, atti e documenti *online*, attraverso una procedura per la compilazione di campi prestabiliti, che, con l’ausilio di controlli, messaggi di avvertimento e limitazioni, guida l’operatore, riducendo la possibilità di errori di inserimento ovvero di omissioni nell’introduzione dei dati.

La procedura genera in modo automatico il modulo di riepilogo del deposito, a seguito del completamento della procedura di compilazione guidata, che supporta l’utente abilitato e può essere avviata e portata a termine in momenti diversi, grazie alla funzione “Crea bozza” e “Salva bozza” (quest’ultima volta a consentire di riprendere dal punto in cui si è interrotto o lasciato in sospeso). Resta ferma la necessità della sottoscrizione digitale prima dell’invio per il deposito da parte del soggetto legittimato.

Nel dettaglio, sul piano operativo, il deposito tramite *Formweb* richiede la preliminare compilazione di una serie di schermate, denominate *wizard*. In base alla tipologia di deposito e all’Autorità giurisdizionale selezionata, alcune sezioni del *wizard* cambiano in numero e composizione, mentre le *label* all’interno delle sezioni possono riportare denominazioni e riferirsi a comportamenti differenti.

L’ultima sezione del *wizard* presenta il tasto “Conferma”, che si abilita solo alla compilazione dei campi obbligatori e che consente di accedere alla fase successiva di invio del deposito selezionato.

Una volta completata la compilazione della sezione sopra indicata, è possibile passare alla sezione “Richiesta e Allegati”. Una tabella mostra quali atti e allegati il *wizard* si attende in modalità obbligatoria o opzionale.

Esaurita la compilazione è possibile effettuare il deposito, previa sottoscrizione con firma digitale in formato PAdES (*PDF Advanced Electronic Signature*).

In proposito, pur nella consapevolezza degli approdi giurisprudenziali che consentono di ritenere fra loro equipollenti le diverse tipologie di firma apposte sugli atti (CADES, ASIC-S, ASIC-E,

XML), la scelta di mantenere ferma detta modalità specifica di firma digitale nei depositi è dovuta a ragioni di carattere tecnico.

In primo luogo, sussiste l'esigenza di assicurare la compatibilità tecnologica con tutte le componenti di SIGA (moduli, portali, *Formweb*, etc.), in quanto concepite per verificare l'esistenza e la validità di questa tipologia di firma, sicché una diversa scelta, subordinata ad un complesso intervento di reingegnerizzazione radicale, avrebbe richiesto tempi lunghi e costi elevati di realizzazione, oltre che il rischio di regressioni e possibili malfunzionamenti immediati. Inoltre, è stato considerato che, permanendo la possibilità, sebbene in via residuale, di procedere ai depositi mediante posta elettronica certificata, attraverso il *ModuloDepositoRicorso* e/o il *ModuloDepositoAtto*, modulo *pdf* comprensivo degli allegati, questo modulo/contenitore richiede specificamente la sottoscrizione con firma digitale in formato PadES (in tale evenienza, come puntualizzato dalle regole tecniche, la firma copre correttamente anche gli allegati, proprio perché apposta sul modulo che li contiene). Ne deriva che questa previsione non comporterà alcun aggravio per la classe forense, ma anzi viene confermata la scelta di un *software* di firma coerente rispetto al documento da firmare e al certificato del firmatario quale strumento obbligatorio di sottoscrizione degli atti processuali.

La complessità dell'intervento di introduzione del nuovo portale dell'avvocato, nonché del nuovo profilo del collaboratore, al fine di riscontrare le già evidenziate esigenze rappresentate dalla classe forense, ha reso necessaria la previsione di una specifica disciplina transitoria, onde consentire una graduale introduzione delle innovazioni sopra descritte.

È prevista, infatti, una prima **fase di sperimentazione**, dal **15 gennaio 2025 al 31 maggio 2025**, attuabile a normativa invariata, nella quale il portale attuale resterà operativo ma sarà affiancato dal nuovo portale dell'avvocato, fruibile senza il *Formweb*, con l'integrazione costituita dalla possibilità di effettuare l'*upload*, nei limiti di utilizzo di quest'ultimo attualmente consentiti, per il deposito anche attraverso tale portale e non solo dall'attuale portale dell'avvocato. In altri termini, in tale fase gli utenti avranno a disposizione il nuovo portale con le stesse funzionalità di quello attuale e con altre aggiuntive che però non richiedono modifiche alla disciplina sul perfezionamento dei depositi, essendo il deposito tramite *upload* già regolato. Questa fase, oltre ad essere necessaria per ragioni tecniche, consentirà ai difensori di iniziare a sperimentare il nuovo portale prima dell'avvio della fase successiva senza alcuna incidenza sulla disciplina applicabile. In tale fase, l'accesso al nuovo portale sarà consentito agli avvocati con SPID, CIE, oltre che con CNS, nonché con le credenziali del tipo *username* e *password*. È opportuno specificare che, in tale fase: a) l'accesso al portale attualmente in uso avverrà con le credenziali (*username* e *password*) già nella disponibilità degli avvocati; b) l'accesso al nuovo portale mediante credenziali, in via esclusivamente temporanea (e,

cioè, sino all'avvio della fase transitoria, che segnerà l'eliminazione del sistema di accesso mediante *username* e *password*), implicherà l'onere per gli avvocati di richiedere dette credenziali che, dunque, saranno diverse, per ragioni eminentemente tecniche, da quelle utilizzate per l'accesso al portale attuale.

L'avvio della **fase transitoria**, dal **1° giugno 2025 al 31 gennaio 2026**, sarà caratterizzato dal definitivo superamento del vecchio portale dell'avvocato, che sarà dismesso entro il 31 maggio 2025, anche per ragioni tecniche, nonché dall'attivazione del profilo del collaboratore, che accederà al nuovo portale dell'avvocato, con i propri SPID, CIE o CNS.

In questa fase verrà, infatti, eliminato l'accesso al nuovo portale dell'avvocato tramite *username* e *password* attualmente in uso e sarà consentito l'accesso solo con SPID, CIE e CNS da parte di tutti gli utenti abilitati.

In coincidenza dell'avvio di questa seconda fase di operatività del nuovo portale dell'avvocato e del profilo del collaboratore, sul piano normativo l'utilizzo del *Formweb* viene definito, ai sensi dell'articolo 13 dell'Allegato 2 del codice del processo amministrativo, quale modalità telematica di esecuzione degli adempimenti connessi ai depositi sia nel primo grado di giudizio sia in quello di appello.

Il nuovo portale dell'avvocato verrà, infatti, integrato con il sistema di deposito tramite *Formweb* in maniera graduale per singole sedi.

In via cautelativa in questa fase e, dunque, sino al 31 gennaio 2026, resterà ferma anche la possibilità di effettuare il deposito, secondo le regole attualmente previste. Stante l'introduzione graduale del *Formweb* nel nuovo portale dell'avvocato, nella fase transitoria si avrà il seguente quadro:

- per le sedi per le quali il *Formweb* diviene operativo, il deposito potrà avvenire tramite tale funzionalità o tramite PEC, oppure, nei limiti e con le condizioni anche attualmente previste, tramite *upload* dal nuovo portale;
- per le sedi in attesa dell'operatività del *Formweb*, il deposito potrà essere eseguito solo tramite PEC, oppure, nei limiti e con le condizioni anche attualmente previste, tramite *upload* dal nuovo portale.

L'invio e il deposito tramite *Formweb*, con l'avvio della **fase definitiva e a regime**, a partire dal **1° febbraio 2026**, diviene il prioritario canale di deposito, assumendo carattere residuale il deposito mediante PEC. Sarà, invece, eliminata completamente la possibilità di effettuare il caricamento dal nuovo portale, tramite *upload*, in quanto, presentando profili di forte analogia con il *Formweb*, finirebbe per costituire una duplicazione tecnologicamente meno avanzata.

Il Segretario generale della Giustizia amministrativa definirà con proprio decreto il calendario in base al quale, nella fase transitoria, il sistema di deposito tramite *Formweb* diverrà operativo nelle varie sedi.

La complessità dell'introduzione di un portale radicalmente nuovo ha, dunque, determinato la necessità di prevedere un avvio graduale, con congrue garanzie di affidabilità e sicurezza.

È possibile, quindi, distinguere tre fasi dell'introduzione della nuova disciplina:

- a) una **fase preparatoria, di sperimentazione**, a normativa invariata, nella quale il nuovo portale sarà introdotto senza il *Formweb* ma con la possibilità di utilizzare l'*upload* per il deposito. Questa fase è da ritenere particolarmente preziosa per fornire comunicazioni e informazioni adeguate all'utenza, che sarà supportata da varie iniziative, con coinvolgimento anche dei PIT e degli assistenti informatici operanti nelle varie sedi, oltre che dalla divulgazione di istruzioni, con la possibilità di avvalersi di strumenti multimediali. In tal modo, quindi, viene considerata l'esigenza di assicurare agli avvocati una gradualità nel passaggio al nuovo regime. Durante questa fase, il precedente e il nuovo portale saranno entrambi operanti. La conclusione della fase sperimentale è prevista per la data del 31 maggio 2025;
- b) una **fase transitoria**, che avrà inizio dalla data del 1° giugno 2025 con la dismissione del vecchio portale e si protrarrà sino alla data del 31 gennaio 2026, nella quale il *Formweb* inizierà ad essere introdotto nelle diverse sedi degli uffici giudiziari, secondo un criterio di progressività. Questa esigenza risponde a necessità tecniche, in quanto, nonostante i numerosi *test* c.d. di carico espletati *ex ante*, l'impatto effettivo sui sistemi derivante dall'utilizzo esclusivo del nuovo portale necessita di essere misurato in concreto. Questa fase sarà caratterizzata dall'acquisizione dell'efficacia delle nuove disposizioni sull'accesso al fascicolo telematico con SPID, CIE e CNS, nonché di quelle sul deposito tramite *Formweb*, presso le sedi nelle quali sarà introdotto, con piena equivalenza rispetto al deposito mediante posta elettronica certificata e, in via residuale, mediante *upload*;
- c) una **fase a regime**, nella quale il *Formweb* costituirà lo strumento ordinario di deposito, con residualizzazione del deposito mediante posta elettronica certificata, che sarà consentito esclusivamente ove ricorrano comprovate ragioni tecniche che impediscano il deposito tramite *Formweb*. L'*upload* con l'avvio di questa fase sarà del tutto eliminato.

Articolo 1 (Nuove disposizioni in materia di modalità telematiche per l'esecuzione degli adempimenti previsti e modifiche connesse all'introduzione del *Formweb*)

L'articolo 1 è preordinato a dare giuridico ingresso nel processo amministrativo telematico al *Formweb*, interfaccia utente *web*, come sopra esposto, che consente alle parti e agli ausiliari del giudice di gestire gli adempimenti processuali interamente *online*.

La disposizione, dunque, introduce modifiche a tutti gli Allegati al d.P.C.S. 28 luglio 2021 (*Regole tecniche-operative del processo amministrativo telematico*), necessarie per consentire l'utilizzo del *Formweb* nel processo amministrativo telematico.

Il comma 1 reca previsioni concernenti le modifiche dell'Allegato 1 (*Regole tecnico-operative e relative specifiche tecniche di cui all'articolo 1*) al suddetto d.P.C.S., secondo quanto di seguito illustrato.

a) in primo luogo, si è reso necessario intervenire sull'articolo 1 (rubricato "*Definizioni*") prevedendo:

- i) l'inserimento della lettera aggiuntiva *g-bis*), con la quale si specifica che il *Formweb* è un'interfaccia utente *web* per l'inserimento guidato e l'invio di dati e documenti;
- ii) l'eliminazione della lettera *h*), recante la definizione di *upload*, in quanto non più necessaria, attesa la prevista dismissione di tale modalità di deposito;
- iii) alla lettera *s*) sono stati aggiunti, quali soggetti abilitati esterni, i collaboratori indicati, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, dai difensori muniti di procura, nei limiti stabiliti dal presente decreto;

b) viene modificato l'articolo 9, in materia di atti delle parti e degli ausiliari del giudice, direttamente interessato dall'introduzione del nuovo portale, prevedendosi che il *Formweb* costituisce strumento ordinario per l'esecuzione degli adempimenti previsti per le parti e gli ausiliari del giudice. Più nel dettaglio, con riferimento alla sopra indicata disposizione:

- i. al comma 1 – in base al quale la redazione degli atti del processo deve essere effettuata in formato digitale –, viene prevista la possibilità di mettere a disposizione degli utenti funzionalità di ausilio nella predisposizione degli atti stessi, anche in attuazione di specifiche previsioni normative. Il riferimento è, in specie, a funzionalità, interne ai portali per preservare le garanzie, in termini di sicurezza e *privacy* che connotano tutto l'ambiente SIGA, utili a supportare l'utente (cittadini e avvocati) nella redazione degli atti processuali, riducendo i rischi di errori o sviste, nonché ad agevolare una uniformità dei *format* degli atti processuali;
- ii. al comma 2, relativo al deposito esclusivamente per via telematica, in linea con le previsioni di cui all'articolo 13 dell'Allegato 2 al Codice del processo amministrativo, si precisa che il deposito degli atti processuali e dei documenti allegati è effettuato

- utilizzando il *Formweb*, ammettendo il ricorso alla PEC nella sola ipotesi di impossibilità di deposito tramite *Formweb* per comprovate ragioni tecniche;
- iii. dopo il comma 2, viene introdotto un nuovo comma, il 2-*bis*, che reca, in conseguenza dell'integrazione del nuovo portale dell'avvocato con il *Formweb*, una disciplina relativa alla tempestività del deposito degli atti e dei documenti effettuato mediante *Formweb*, nonché al mancato deposito e, nell'ipotesi in cui ciò sia dipeso da cause non imputabili al depositante, all'eventuale remissione in termini;
 - iv. viene eliminata la disposizione di cui al comma 6, riguardante l'ipotesi dell'impossibilità – per ragioni tecniche o per le dimensioni del documento –, del deposito tramite PEC e della facoltà di ricorrere all'*upload*, stante il superamento di quest'ultimo;
 - v. è stato riformulato il comma 8 che, in attuazione della previsione di cui all'articolo 13, comma 1-*ter* dell'Allegato 2 al codice del processo amministrativo, disciplina le ipotesi in cui, per ordine o previa autorizzazione del giudice, è consentito il deposito di atti e documenti con modalità diverse da quelle telematiche. Si è lasciato inalterato il riferimento generico al “giudice” - che non coincide necessariamente con l'organo giudiziario in composizione collegiale, in quanto l'istanza può essere presentata in un momento antecedente alla trattazione della causa e alla designazione del Collegio - non potendo le norme tecniche modificare le regole processuali sulla competenza. Le modifiche introdotte tengono conto delle innovazioni determinate dall'introduzione del *Formweb*, il quale renderà eccezionale (in ragione dell'ampiezza dei previsti limiti dimensionali dei depositi) la configurabilità di ipotesi derogatorie, suscettibili di ricorrere esclusivamente nei casi in cui sussistano ragioni tecniche, differenti rispetto alle mere difficoltà incontrate nell'esecuzione del deposito, che devono essere comprovate dalla parte che formula la richiesta. Al riguardo, inoltre, è stata colta l'occasione per colmare una lacuna riscontrata nell'assetto della regolazione precedente, incidente, in specie, sui profili gestionali e di sicurezza. Si stabilisce, infatti, che l'autorizzazione al deposito digitale è sottoposta alla condizione dell'esito positivo delle verifiche sia di compatibilità del supporto utilizzato con le dotazioni della Giustizia amministrativa sia di sicurezza. A tal fine, il giudice sottopone il supporto informatico alla verifica svolta dal personale tecnico competente nel più breve tempo possibile. Per quanto attiene all'individuazione dei supporti digitali compatibili con le suddette dotazioni, gli stessi saranno dettagliati nel manuale del nuovo portale, in modo da assicurarne piena e anticipata conoscenza da parte degli

avvocati. Con riferimento, invece, alle verifiche di compatibilità e di sicurezza, le modalità tecniche di espletamento saranno definite dalla competente Direzione generale della Giustizia amministrativa. Il Segretariato Generale individuerà, infine, la procedura interna di competenza delle Segreterie degli Uffici giudiziari, anche per quanto attiene all'attività di caricamento sul Sistema informativo della Giustizia amministrativa (SIGA) degli esiti della verifica.

c) si prevede di aggiungere, all'articolo 17, dopo il comma 3, il comma 3-bis, al fine di consentire l'accesso al fascicolo informatico anche ai soggetti indicati dai difensori muniti di procura, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, come collaboratori, per l'espletamento delle sole attività delegabili in base alla disciplina di settore;

d) si stabilisce, modificando l'articolo 19, che gli adeguamenti e gli aggiornamenti dei parametri tecnici in base all'evoluzione scientifica e tecnologica abbiano luogo secondo la normativa vigente. Si è inteso con tale disposizione prevedere una clausola di adeguamento automatico delle regole tecniche del processo amministrativo telematico all'evoluzione scientifica e tecnologica, oggetto di specifiche disposizioni normative, prescindendo in tali casi da atti di recepimento specifici, da adottarsi con il coinvolgimento di diversi soggetti istituzionali e a fronte di un *iter* complesso. L'innovazione non incide sulle prerogative di nessun Organo, come definite dalla normativa di riferimento. In altri termini, in presenza di mere modifiche evolutive del portale non incidenti su profili fondamentali dell'impianto come definito dal d.P.C.S., le stesse potranno essere celermente apportate. Negli altri casi, invece, di innovazioni più significative e radicali (di natura non strettamente tecnica o attuativa), dovrà essere eseguito l'*iter* di modifica delle norme tecniche, come definito dalla disciplina di riferimento. In tal modo, peraltro, vengono superate alcune ambiguità presenti nel testo attuale, stante la genericità della locuzione "parametri tecnici" e l'assenza di una puntuale definizione, dovendosi anche rilevare che sinora la procedura prevista dal testo dell'articolo 19, comma 2, come originariamente formulato, non ha mai trovato applicazione.

Il comma 2 attiene, invece, alle modifiche introdotte all'Allegato 2 (*Regole tecnico-operative e relative specifiche tecniche di cui all'articolo 1*) al d.P.C.S. 28 luglio 2021, integrato nei seguenti termini:

a) anche in relazione all'Allegato 2 del d.P.C.S. si è ritenuto necessario intervenire sul novero delle definizioni di cui all'articolo 1, prevedendo:

- i. l'eliminazione della lettera l), recante la definizione di *upload* (identica alla sopra richiamata definizione di *upload* di cui all'articolo 1 dell'Allegato 1, parimenti eliminata), in quanto relativa ad uno strumento destinato ad essere dismesso;

ii. l'introduzione di una definizione di "RiepilogoDepositoFormweb", attraverso l'inserimento della lettera *v-bis*), con la quale si specifica che trattasi di un modulo informatico riepilogativo dei dati e dei documenti da inviare e depositare *online* tramite *Formweb*, generato in modo automatico a seguito della corretta compilazione, secondo una procedura guidata, dei campi prestabiliti;

b) sono disposte modifiche all'articolo 6 (*Redazione e deposito degli atti digitali - articolo 9 dell'allegato 1*), al fine di introdurre disposizioni di dettaglio sulla prevista introduzione del *Formweb* quale strumento ordinario per effettuare il deposito degli atti, ammettendo, quindi, solo in caso di impossibilità di deposito con *Formweb* per comprovate ragioni tecniche, l'invio per PEC (comma *7-bis*), modalità di deposito destinata ad assumere a regime carattere residuale, con contestuale eliminazione dell'*upload*;

c) viene introdotto l'articolo 6-bis, recante la specifica disciplina del deposito tramite *Formweb* dell'atto introduttivo, dei relativi allegati e degli altri atti di parte.

In particolare, il comma 1 assicura ai soggetti che effettuano il deposito la possibilità di selezionare da un elenco tramite il nuovo portale la tipologia di deposito che si intende eseguire.

Il comma 2 prevede che all'inserimento dei dati, dei relativi allegati e degli altri atti di parte tramite *Formweb* possano procedere anche i soggetti indicati dai difensori muniti di procura, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, come collaboratori.

Il comma 3 chiarisce che il deposito tramite *Formweb* si effettua tramite procedura guidata, che richiede la compilazione di campi prestabiliti, contenuti in apposite sezioni, che in base alla tipologia di deposito possono variare in numero e composizione.

I commi 4 e 5 hanno ad oggetto il modulo *RiepilogoDepositoFormweb*, che viene generato in modo automatico all'esito della compilazione dell'ultima sezione, il quale, una volta sottoscritto dal difensore munito di procura, viene inserito nel portale per l'invio del deposito, che può essere effettuato dai difensori muniti di procura, nonché dai soggetti indicati dai medesimi difensori, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, come collaboratori.

I commi da 6 a 10 si occupano di disciplinare le modalità e i tempi di rilascio della ricevuta di invio nonché di registrazione del deposito, il perfezionamento e la tempestività dello stesso, prevedendo la possibilità di reiterazione in caso di eventuali problemi tecnici.

d) all'articolo 7, in tema di deposito con PEC, viene aggiunta la previsione con la quale si prescrive che con il ModuloDepositoRicorso e il ModuloDepositoAtto - utilizzati per il deposito tramite PEC – si dia conto delle ragioni che non hanno consentito il deposito con le modalità ordinarie e, cioè, tramite *Formweb* ed eliminato il comma 10, recante riferimenti al deposito mediante *upload*, destinato ad essere superato;

e) viene disposta l'eliminazione dell'articolo 8, recante la disciplina del deposito tramite *upload*;

f) all'interno delle disposizioni di cui all'articolo 9, concernente il deposito degli atti digitali degli ausiliari del giudice e degli atti delle parti, viene inserito il riferimento al nuovo articolo 6-bis, relativo al deposito tramite *Formweb*, con eliminazione dei riferimenti al rilascio delle credenziali e al deposito tramite *upload*, di cui all'articolo 8 del previgente testo, in quanto abrogato;

g) viene introdotto nell'articolo 12 (relativo al formato degli atti e dei documenti processuali) il comma 1-bis, al fine di disciplinare l'uso dei collegamenti ipertestuali o attivi, prevedendone in linea generale il divieto negli atti di parte. Il divieto è giustificato da plurime ragioni che possono essere, in sintesi, individuate: in ineludibili esigenze di sicurezza, potendo il puntamento ad un sito *web* esterno veicolare *malware* o altre minacce all'interno della rete della Giustizia amministrativa; in esigenze di certezza, in quanto un determinato *link* potrebbe essere cancellato dal gestore dei contenuti della pagina *web* oppure identificare un contenuto differente rispetto a quello originario, precludendo, in tal modo, l'accesso *in toto* oppure comportando l'accesso ad un documento diverso da quello al quale la parte intendeva fare riferimento; nella necessità di non alterare le modalità di produzione di atti e documenti, compromettendo, anche in tal caso, le esigenze di chiarezza e certezza oltre che di piena tutela del contraddittorio tra le parti.

Il divieto, in ogni caso, non si estende all'uso di tecniche informatiche idonee a consentire la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto. Queste tecniche, oltre a non presentare le sopra evidenziate criticità, sono espressamente incentivate dal decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247), che, all'articolo 4 (Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede Giudiziale), comma 1-bis - introdotto dal decreto 8 marzo 2018, n. 37 per le liquidazioni successive al 27 aprile 2018 e successivamente modificato dal decreto del 13 agosto 2022, n. 147 -, prevede un aumento nella determinazione del compenso ai difensori che si avvalgono di dette tecniche in grado di agevolare la consultazione o la fruizione degli atti depositati con modalità telematiche.

h) all'interno delle disposizioni di cui all'articolo 14, concernente le notificazioni per via telematica, al comma 5, relativo al deposito della documentazione riguardante la notificazione, viene inserito il riferimento al nuovo articolo 6-bis, relativo al deposito tramite *Formweb*, ed eliminato il riferimento all'articolo 8 attinente al deposito tramite *upload*, in quanto abrogato;

i) è stata introdotta una nuova formulazione dell'articolo 18, recante la disciplina di dettaglio dell'accesso al fascicolo informatico prevista dagli articoli 17 e 18 dell'Allegato 1, al fine di tenere conto che per l'accesso ai nuovi portali esterni (dell'avvocato, dei cittadini e degli ausiliari del

giudice) non è più previsto il rilascio di credenziali (*username* e *password*) da parte dell'ufficio giudiziario interessato previa apposita richiesta, avvenendo l'accesso mediante i sistemi di identità digitale resi disponibili, in conformità alle previsioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD). Il rilascio delle credenziali viene tenuto fermo per l'accesso ai fascicoli informatici da parte dei magistrati e del personale delle segreterie, tramite i portali interni. Restano, quindi, ferme le disposizioni dettate dall'articolo 17, commi 3 e 4, dell'Allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio di Stato 28 luglio 2021, in materia di legittimazione ad accedere al fascicolo informatico, nonché le disposizioni processuali primarie sull'autorizzazione giudiziale ad accedere ai fascicoli processuali nelle ipotesi previste.

In particolare:

- il comma 1 disciplina l'accesso ai fascicoli informatici da parte dei magistrati, senza introdurre alcuna novità rispetto alla precedente previsione normativa;

- il comma 2, nel richiamare le disposizioni generali contenute nel comma 2 dell'articolo 17 dell'Allegato 1 in materia di legittimazione ad accedere al fascicolo informatico da parte degli ausiliari dei giudici, prevede espressamente che questi ultimi accedano ai servizi di consultazione del fascicolo processuale utilizzando gli appositi sistemi di identità digitale resi disponibili in conformità alle previsioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD);

- il comma 3, nel richiamare le disposizioni generali contenute nei commi 3 e 4 dell'articolo 17 dell'Allegato 1 in materia di legittimazione ad accedere al fascicolo informatico, disciplina specificamente l'ipotesi della visualizzazione del fascicolo da parte dell'avvocato non costituito munito di procura, il quale dovrà richiedere una specifica autorizzazione temporanea. Al riguardo, si sottolinea che anche tale richiesta potrà essere presentata tramite *Formweb*. In linea con le disposizioni previgenti, detta autorizzazione viene disattivata decorsi sessanta giorni dalla data del rilascio della medesima. Questo termine costituisce un punto di equilibrio tra l'esigenza di tutela del diritto di difesa del soggetto autorizzato alla visualizzazione del fascicolo e le esigenze di riservatezza delle parti costituite nel giudizio;

- il comma 4 consente all'avvocato difensore munito di procura per il giudizio di secondo grado di accedere al fascicolo informatico del primo grado del giudizio anche se non precedentemente costituito per la medesima parte;

- il comma 5 consente al collaboratore indicato da ciascun difensore munito di procura di accedere al fascicolo informatico del procedimento attraverso il portale dell'avvocato, utilizzando i sistemi di identità digitale (SPID, CIE e CNS);

- il comma 6 continua a prevedere l'onere per i difensori appartenenti agli uffici legali di enti pubblici di comunicare a ReGIndE un indirizzo di posta elettronica certificata personale, oltre che un

indirizzo di posta elettronica certificata collettivo, al fine dell'accesso al fascicolo informatico, superando tuttavia la precedente previsione dell'invio da parte del SIGA delle credenziali;

- il comma 7 regola il caso in cui le parti siano abilitate – o per la specialità del rito o per il possesso della qualifica di avvocato – a stare in giudizio personalmente, richiedendo anche per esse l'utilizzo dei sistemi di identità digitale resi disponibili in conformità al CAD;

- il comma 8 disciplina l'accesso delle parti private e pubbliche al fine di conoscere lo stato dei fascicoli, richiedendo ancora una volta l'utilizzo dei sistemi di identità digitale;

- il comma 9 conferma, in linea con la disposizione previgente, la competenza del Segretariato della Giustizia amministrativa a fornire al personale delle segreterie le credenziali necessarie all'espletamento delle proprie attività istituzionali;

- i commi 10-12 riprendono le disposizioni già contenute nel precedente testo dell'articolo in esame, individuando modalità di rilascio, gestione e conservazione delle *password* di accesso, che continuano ad essere rilasciate ai magistrati e al personale di segreteria;

- il comma 13 conferma, in linea con la disposizione previgente, la competenza del Segretariato della Giustizia amministrativa a prevedere diverse modalità per l'identificazione degli aventi titolo all'accesso, non compresi tra i soggetti previsti dai precedenti commi, e per il rilascio delle relative autorizzazioni. L'ambito applicativo della previsione è circoscritto ad eventuali ipotesi residuali, in relazione anche ad esigenze che dovessero in futuro emergere. La formulazione della norma consente l'individuazione delle modalità ritenute più corrette ed appropriate con riguardo a fattispecie che dovessero di volta in volta prospettarsi;

- il comma 14 ripropone la disposizione dettata per esigenza di riservatezza e di controllo degli accessi, garantendo la registrazione e la conservazione su *file-log* dell'attività degli utenti all'interno del SIGA;

- il comma 15 riprende la norma di chiusura del previgente articolo 18, stabilendo che, in tutti i casi disciplinati dall'articolo in questione, l'accesso, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, è consentito previa identificazione degli utenti abilitati in conformità all'articolo 64 del CAD.

Nella nuova formulazione dell'articolo sono state, quindi, espunte le disposizioni riferite all'accesso al fascicolo mediante credenziali - ad eccezione dei magistrati e del personale di segreteria ove effettuino l'accesso da rete interna - in quanto superati dal sistema di identità digitale.

In proposito, deve essere chiarito che un conto è l'accesso da parte dei dipendenti dell'amministrazione, sui quali gravano un complesso di vincoli e obblighi, altro è l'accesso da parte dei soggetti abilitati esterni all'amministrazione; peraltro, occorre evidenziare che, in ogni caso, l'accesso ai sistemi della Giustizia amministrativa da parte di magistrati e personale delle segreterie

avviene con due modalità: se si tratta di accesso esterno, anche i magistrati e le segreterie dovranno utilizzare i sistemi di identità digitale previsti dalla normativa di riferimento; per quanto attiene all'accesso interno (quello di consueto utilizzo), tramite *intranet*, l'uso delle credenziali garantisce in maniera univoca e certa l'identità di chi opera, venendo in rilievo un dominio interno fortemente presidiato e sottoposto a controllo costante e per il quale si è anche provveduto all'introduzione del doppio fattore di autenticazione (*Multi-Factor Authentication, MFA*).

Con il comma 3, infine, le innovazioni legate all'avvio del nuovo portale vengono recepite anche all'interno dell'Allegato 3 ("*Specifiche tecniche per le udienze da remoto*") al d.P.C.S. 28 luglio 2021, attraverso modifiche all'articolo 5, intese ad assicurare anche per le udienze da remoto il deposito tramite *Formweb*.

Articolo 2 - Disposizioni transitorie e finali

L'articolo 2 reca la disciplina transitoria applicabile sino all'introduzione, a regime, delle nuove modalità di deposito per via telematica degli atti processuali e dei documenti allegati tramite *Formweb*.

Il comma 1 fissa il termine del 1° febbraio 2026 per l'acquisizione dell'efficacia delle disposizioni di modifica dettate all'articolo 1, distinguendolo dal termine di entrata in vigore fissato dal successivo comma 5. Inoltre, con il medesimo comma 1 della disposizione in esame, viene fatto salvo quanto stabilito dai commi 2 e 3 del medesimo articolo, diretti a regolare la disciplina applicabile nella fase transitoria; il riferimento è, in specie, all'acquisizione dell'efficacia della nuova disciplina in materia di accesso al fascicolo informatico e alla graduale introduzione delle nuove modalità di deposito telematico. Tale disallineamento tra la data di entrata in vigore e la data di acquisto dell'efficacia è legato alla previsione, come sopra evidenziato, di una fase transitoria, nella quale, pur acquistando immediatamente efficacia le nuove disposizioni in materia di accesso al fascicolo informatico, le funzioni del nuovo portale diverranno pienamente operative nelle diverse sedi degli uffici giudiziari secondo il calendario che sarà stabilito dal Segretario generale della Giustizia amministrativa. Si tratta di una soluzione che consente di contemperare, unitamente alle esigenze tecniche, l'interesse degli avvocati ad un graduale passaggio al nuovo regime, nonché l'opportunità di gestire "*stress*" di sistema del tutto fisiologici in fase di avvio dell'utilizzo, in via esclusiva, del nuovo portale anche per le attività di deposito.

Il comma 2 prevede che a decorrere dal 1° giugno 2025 acquistano efficacia l'articolo 17 dell'Allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio di Stato 28 luglio 2021, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera c) del presente decreto, relativo alla legittimazione dei collaboratori degli avvocati ad accedere al fascicolo informatico, nei limiti delle attività consentite dalla

legislazione vigente, e le disposizioni previste dall'articolo 1 del presente decreto che stabiliscono l'accesso al fascicolo informatico da parte di tutti gli utenti abilitati mediante i sistemi di identità digitale.

Il comma 3 prevede, al fine della graduale introduzione delle nuove modalità di deposito telematico, una fase transitoria, a decorrere 1° giugno 2025 e sino alla data del 31 gennaio 2026, prima della introduzione a pieno regime del *Formweb* quale strumento per la compilazione, l'invio e il deposito di dati, atti e documenti. In particolare, si stabilisce che dal 1° giugno 2025 e sino alla data del 31 gennaio 2026, il deposito degli atti processuali e dei documenti allegati potrà essere validamente effettuato anche tramite *Formweb*, con le modalità previste dall'articolo 1 del presente decreto, presso gli uffici giudiziari individuati secondo il calendario stabilito con proprio decreto dal Segretario generale della Giustizia amministrativa. In ogni caso, fino al 31 gennaio 2026 presso tutti i Tribunali amministrativi regionali, il Consiglio di Stato e il Consiglio di Giustizia amministrativa della Regione Siciliana continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni in materia di perfezionamento dei depositi mediante PEC e *upload*.

Al comma 4 viene, infine, previsto che, al fine di garantire la piena operatività del sistema e la ricezione dei depositi, il Segretario generale della Giustizia amministrativa può stabilire, con proprio decreto, i limiti delle dimensioni dei singoli *file* allegati al *Formweb* e della PEC di deposito. Tali limiti dimensionali risponderanno, quindi, ad esigenze puramente tecniche che non incideranno sui poteri processuali riconosciuti dalla normativa primaria e, in particolar modo, sul diritto di difesa costituzionalmente garantito, in quanto resta espressamente ferma la possibilità di depositi successivi, ovverossia di depositi multipli che, sotto il profilo giuridico, costituiscono un unico deposito di atti e documenti. Tenuto conto della natura tecnica di tali prescrizioni, suscettibili di subire rapide modificazioni con l'evoluzione che caratterizza il settore, questa soluzione è stata ritenuta la più appropriata per garantire adeguamenti celeri in aderenza ai progressi tecnologici, al contempo preservando la funzionalità del sistema.

Il comma 5 contiene norme di chiusura sull'entrata in vigore (dal quinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana) e sulla pubblicità del presente testo normativo.